REGOLAMENTO (CEE) N. 2128/83 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1983

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3606/82 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3379/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1983, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 1,

considerando che norme in materia d'origine, fra l'altro per i prodotti agricoli, sono state previste all'elenco A del regolamento (CEE) n. 3606/82 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1115/83 (3);

considerando che è opportuno completare detto elenco mediante l'inserimento di tre norme in materia d'origine relative ai prodotti delle voci 11.08, 21.02 e 22.08 della tariffa doganale comune;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco A del regolamento (CEE) n. 3606/82 è modificato con l'aggiunta delle regole seguenti:

« Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di prodotti "originari"
Numero della tariffa doganale comune	Denominazione	
11.08	Amidi e fecole; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7
ex 21.02	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fabbricazione a partire da cicoria fresca o secca
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 174.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 121 del 7. 6. 1983, pag. 13.